Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Giovedì 31 Marzo — Numero 75

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 80 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge.

Art. 1.

La presente legge si applica agli operai addetti:

1° all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2° alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali o laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;

3° agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

Art. 2.

È considerato come operaio, agli effetti della presente legge:

1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese;

3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

TITOLO II.

Regolamenti preventivi.

Art. 3.

I capi o esercenti delle imprese, industrie e co-

struzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 4.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatorii regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio vigilerà all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di lire 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III.

Assicurazione.

Art. 6.

Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1.

Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Art. 8.

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente della impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da lire 50 a lire 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabi-

lità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno;

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.

In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essa dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Art. 10.

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1°, 2° e 5° dell'articolo 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in più, lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva.

Art. 12.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9, è nullo.

Art. 13.

In caso d'inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'articolo 9, n. 1°, sarà, di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai, e, finchè questa non sia instituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo.

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 15.

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 16.

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private d'assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso

la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio;

3° Gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di Statuti debitamente approvati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai ed avere versato, in titoli emessi o garentiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertato, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo 27.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 18.

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli Statuti nelle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitolati d'oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi Statuti derivano alle persone inscritte alle predette Casse.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli Statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti, come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Entro un mese dalla data della denunzia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 20.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costru-

zione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto d'assicurazione, darne notizia al Prefetto della provincia direttamente o per mezzo del Sindaco, che dovrà trasmetterla immediatamente al Prefetto.

Il Prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il Prefetto ne darà subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Le norme per la denunzia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 27.

Le omissioni della denunzia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnonovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'articolo 26 di questa legge.

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite, rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l' infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilitá civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento, il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 23.

Gl'Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 24.

Salvo i casi previsti dall'articolo 22, i capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 25.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono, nel termine di due giorni, dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 9, n. 5°, e l'ammontare corrispondente all'in-

dennità nel caso previsto dall'articolo 21 saranno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio adibite ai seguenti scopi e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati:

1° Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21;

2° Per sussidiare, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3° Per creare premi a favore degl' inventori di nuovi congegni protettori;

4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 27.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1898.

UMBERTO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 86 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 3 giugno 1872 n. 869 (serie 2ª), col quale veniva istituito in Aquila un Comitato forestale pel rimboscamento, col concorso del Governo, dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni;

Visto l'articolo 5° del suddetto Regio decreto, col quale si stabiliva che il Governo concorreva nella metà delle spese per i lavori di rimboscamento suindicati e fino alla somma di L. 10,000 e che l'altra metà rimaneva a carico della Provincia e dei Comuni interessati, in conformità degli accordi che saranno presi fra essi;

Vista la deliberazione in data 9 settembre 1897 del Consiglio provinciale di Aquila, confermata da quella della Deputazione provinciale in data 18 novembre 1897 colla quale viene aumentato, da L. 5,000 a L. 10,000 il contributo annuo della Provincia nelle spese surricordate;

Considerato che tenuto conto del concorso dei Comuni della Provincia di Aquila, il contributo annuo complessivo nei lavori di rimboscamento, di cui sopra è cenno, della Provincia e dei Comuni stessi rimane così stabilito in L. 20,000;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella Provincia di Aquila a cura di quel Comitato forestale, stabilito fino alla somma di L. 10,000 coll'articolo 5° del Regio decreto 3 giugno 1872 n. 869 (serie 2ª) è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di L. 20,000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia e dai Comuni interessati, in conformità degli accordi che saranno fra essi presi.

La somma di L. 20,000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio al titolo « Concorso ai Comitati forestali per i rimboscamenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1898.

UMBERTO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 91 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 25 marzo 1898 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Palermo II;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge e-

lettorale politica, approvata con Regio decreto 28 marzo 1895, n. 83.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Palermo II è convocato pel giorno 17 aprile prossimo, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **LXIV.** (Dato a Roma il 10 marzo 1898) col quale il legato De Luca in Roccaforte Mondovì (Cuneo) viene eretto in Ente morale ed è concentrato nella locale Congregazione di carità. Collo stesso decreto la parte del legato predetto, avente scopo d'istruzione, viene devoluta a beneficio dell'Asilo infantile del Comune.

» **LXV.** (Dato a Roma il 13 marzo 1898) col quale il Ricovero di mendicità di Montiglio viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto 24 novembre 1895 n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento pesci conservati in iscatole di latta ermeticamente chiuse, sterilizzati col metodo Appert;

Che i pesci semplicemente conservati in iscatole, non marinati o sott'olio, non sono nominati nè nella tariffa, nè nel Repertorio;

Che, pel modo col quale sono conservati, essi hanno maggiore analogia con i pesci marinati o sott'olio in iscatole;

Udito il Collegio Consultivo nei Periti doganali;

Determina:

Che i pesci conservati in iscatole non marinati nè sott'olio sono assimilati ai « Pesci marinati o sott'olio in iscalole ».

Roma, addì 30 marzo 1898.

Pel Ministro
BUSCA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:
N. 1029922 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 80;
N. 1060550 ... L. 225;
N. 1090238 ... L. 215;
a favore di Viglino *Natalina* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Troja Teresa fu Andrea, domiciliata in Alba, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Viglino *Carolina-Angela* fu Carlo, minore, come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 905886 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Rossino Domenica, *Rosa, Maddalena* ed Antonio, del vivente Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Morano sul Po (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossino Domenica, *Maddalena* ed Antonio, del vivente Pietro, minori ecc., (il resto come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 701145 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Silveri Primo di Giovanni, minore, sotto la tutela di Rossini Nicolao, domiciliato in Ornavasso (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Silveri Giovanni Nicolao Primo di Giovanni, minore ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 667030 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 360, al nome di Montana Adriana di Raimondo, vedova di Ferro Stanislao, e Ferro Giovanni, *Michele*, Raimondo, Ruggiero, Francesca e Rosina fu Stanislao, minori, sotto la patria potestà della detta Montana Adriana, loro madre, domiciliati in Girgenti, tutti quali eredi indivisi del loro rispettivo marito e padre Ferro Stanislao fu Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Montana Adriana di Raimondo, vedova di Ferro Stanislao, e Ferro Giovanni, *Michelina*, Raimondo, Ruggiero, Francesca e Rosina, minori ecc. (il resto come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico. si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1070626 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 600, al nome di Tortarolo Antonio, Lorenzo, e Giulio fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappapietra Margherita di Giuseppe, domiciliati a Siracusa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tortarolo Antonio, Lorenzo, e *Giorgio* fu Benedetto, minori ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 625516 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 80, al nome di Zavattaro Luigia e Carolina fu avv. Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Spanna Emilia fu Giovanni-Domenico e N. 652613 per L. 630 intestata come sopra e sottoposta ad ipoteca in garanzia dei lucri dotali di Spanna Emilia fu Giovanni-Domenico vedova Zavattaro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zavattaro Angela e Carolina fu Giovanni, minori, ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d' intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 917858 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 105, al nome di *Mellini Antonia* fu Nicola, minore sotto la tutela di Lapretè Ambrogio fu Luigi, domiciliata in Saint Germain (Francia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Melini Giovanna-Maria-Cecilia* fu Maurizio-Nicola, minore, ecc., ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 883716 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1285, al nome di Armandi Giulietta di Gaspare, moglie di Nicola Matteucci con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Armandi Maria-Anna-Giulia di Gaspare moglie di Nicola Matteucci, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni *fatte nel personale del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate:*

Con R. decreto del 20 marzo 1898:

Il comm. Vincenzo Longhi, ispettore capo di 1ª classe nel personale del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate, è promosso ispettore superiore di 2ª classe nello stesso Corpo, coll'annuo stipendio di lire ottomila, con decorrenza dal 1° aprile 1898.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SPECCHIO dei prodotti telegrafici e telefonici del 2° trimestre esercizio 1897-98.

Numero d'ordine	OGGETTO DEI PRODOTTI	Da ottobre a tutto Dicembre 1897	Da ottobre a tutto Dicembre 1896	Differenza nell'esercizio 1897-98	Da Luglio a tutto Dicembre 1897	Da Luglio a tutto Dicembre 1896	Differenza nell'esercizio 1897-98
	Incassi dell'Amministrazione dei Telegrafi						
1	Incassi degli Ufizi per telegrammi { spediti nell'interno dello Stato . .	2,288,066 48	2,317,690 42	— 109,623 94	4,456,876 27	4,470,941 02	— 14,064 75
	Incassi degli Ufizi per telegrammi { spediti all'estero	920,268 35	918,103 23	+ 2,165 12	1,754,618 08	1,695,100 78	+ 59,517 30
2	Telegrammi internazionali. — Debiti di Amministrazioni estere.	62,539 85	64,572 88	— 2,033 03	104,596 08	140,098 51	— 35,502 43
3	Telegrammi diversi. — Debiti di Amministrazioni Italiane, di Strade Ferrate, Tramvie, ecc.	159,500 50	145,435 14	+ 14,065 36	304,235 51	292,308 96	+ 11,926 55
4	Concessioni telefoniche	54,267 55	51,735 33	+ 2,532 22	108,146 86	100,897 62	+ 7,249 24
5	Contributo di diversi per spese telegrafiche	148,573 09	150,116 25	— 1,543 16	298,595 30	308,816 66	— 10,221 36
6	Proventi vari	1,389 65	951 53	+ 438 12	2,903 45	2,811 87	+ 91 58
7	Tasse estere dei telegrammi governativi, tasse di espresso e simili.	58,883 73	58,709 15	+ 179 58	88,982 61	111,162 30	— 22,179 69
	TOTALI . . . L.	3,613,494 20	3,707,313 93	— 93,819 73	7,118,954 16	7,122,137 72	— 3,183 56
	Incassi dell'Amministrazione delle Poste						
8	Per telegrammi affrancati con francobolli postali	48,446 35	54,558 01	— 6,111 66	96,565 85	99,756 05	— 3,190 20
	TOTALI GENERALI . . . L.	3,661,940 55	3,761,871 94	— 99,931 39	7,215,520 01	7,221,893 77	— 6,373 76

Movimento della corrispondenza telegrafica

UFIZI DELLO STATO	Num. degli Ufizi	Numero dei telegrammi spediti						
		Privati			Governativi	Di servizio		Totale generale
		all'interno	all'estero	Totale	—	telegrafico	postale	(Somma delle colonne 4, 5, 6, 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Totale 1° semestre 1897-98	3,811	3,623,282	458,638	4,081,920	664,120	141,897	36,763	4,924,700
id. 1° trimestre 1897-98	3,778	1,839,583	220,896	2,060,479	325,888	72,810	18,356	2,477,533
Totale 2° trimestre 1897-98	3,811	1,783,699	237,742	2,021,441	338,232	69,087	18,407	2,447,167

CONFRONTO fra

	1	2	3	4	5	6	7	8
Totale 2° trimestre 1897-98	3,811	1,783,699	237,742	2,021,441	338,232	69,087	18,407	2,447,167
Id. 2° trimestre 1896-97	3,630	1,825,436	226,624	2,052,060	300,119	75,322	18,690	2,446,191
Differenza	+ 181	— 41,737	+ 11,118	— 30,619	+ 38,113	— 6,235	— 283	+ 976
Totale 1° semestre 1897-98	3,811	3,623,282	458,638	4,081,920	664,120	141,897	36,763	4,924,700
Id. 1° semestre 1896-97	3,630	3,634,953	425,276	4,060,229	579,539	150,028	35,542	4,825,338
Differenza	+ 181	— 11,671	+ 33,362	+ 21,691	+ 84,581	— 8,131	+ 1,221	+ 99,362

Movimento della corrispondenza telegrafica negli ufizi Italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua) nel 2° trimestre dell'esercizio 1897-98.

	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			Totale dei Telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	Privati				Governativi									
	tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Di servizio	Totale generale	dall'Italia	da altri Stati	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Totale 1° semestre 1897-98	373	924	1,049	2,346	603	229	94	926	73	3,345	898	1,104	2,002	5,347
Id. 1° trimestre 1897-98	179	436	460	1,075	273	111	46	430	27	1,532	456	582	1,038	2,570
Totale 2° trimestre 1897-98	194	488	589	1,271	330	118	48	496	46	1,813	442	522	964	2,777

nel 2° trimestre dell'esercizio 1897-98.

Numero dei telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 8 e 11)	Telegrammi transitati		Telegrammi ripetuti		LAVORO TOTALE Somma delle colonne 12, 13, 14, 15 e 16
dall'interno	dall'estero	Totale		dall'estero per l'estero	da Amministrazioni ferroviarie per l'estero o dall'estero	Numero dei ricevimenti	Numero delle trasmissioni	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,391,524	539,890	6,931,414	11,836,114	50,901	21,522	5,657,518	6,482,812	24,068,867
3,157,815	264,139	3,421,954	5,899,487	37,792	10,532	2,821,093	3,269,691	12,038,595
3,233,709	275,751	3,509,460	5,956,627	13,109	10,990	2,836,425	3,213,121	12,030,272

l'esercizio 1897-98 e 1896-97.

9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,233,709	275,751	3,509,460	5,956,627	13,109	10,990	2,836,425	3,213,121	12,030,272
3,084,563	263,572	3,348,135	5,794,326	25,720	10,453	2,178,947	3,166,268	11,175,714
+ 149,146	+ 12,179	+ 161,325	+ 162,301	— 12,611	+ 537	+ 657,478	+ 46,853	+ 854,558
6,391,524	539,890	6,931,414	11,856,114	50,901	21,522	5,657,518	6,482,812	24,068,867
5,988,068	496,464	6,484,532	11,309,870	53,130	34,384	5,548,147	6,385,889	23,331,420
+ 403,456	+ 43,426	+ 446,882	+ 546,244	— 2,229	— 12,862	+ 109,371	+ 96,923	+ 737,447

CONFRONTO fra l'esercizio 1897-98 ed il 1896-97.

	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			Totale dei Telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	Privati				Governativi									
	tra i due uffici	all'Italia	ad altri Stati	Totale	tra i due uffici	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Di servizio	Totale generale	dall'Italia	da altri Stati	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Totale 2° trimestre 1897-98	194	488	589	1,271	330	118	48	496	46	1,813	442	522	964	2,777
Id. 2° trimestre 1896-97	209	769	543	1,521	313	179	88	580	53	2,154	684	617	1,301	3;455
Differenza	— 15	— 281	+ 46	— 250	+ 17	— 61	— 40	— 84	— 7	— 341	— 242	— 95	— 337	— 678
Totale 1° semestre 1897-98	373	924	1,049	2,346	603	229	94	926	73	3,345	898	1,101	2,002	5,347
Id. 1° semestre 1896-97	417	1,495	1,098	3,010	515	413	172	1,100	106	4,216	1,375	1,173	2,548	6,764
Differenza	— 44	— 571	— 49	— 664	+ 88	— 184	— 78	— 174	— 33	— 871	— 477	— 69	— 546	— 1,417

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 541.

30 marzo 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	98.87 1/4	96.87 1/4
	4 1/2 % *netto*	109.09 3/4	107.97 1/4
	4 % *netto*	98.75 1/2	96.75 1/2
	3 % *lordo*	62.95	61.75

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 30 marzo 1898

Presidenza del Vice Presidente CREMONA.

La seduta è aperta (ore 15,25).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo al senatore Briganti Bellini per motivi di salute.

Relazione di petizioni.

Senza discussione si approvano le conclusioni della Commissione sulle petizioni elencate nella relazione dei senatori [Spalletti, Di Castagneta e Griffini in data 10 marzo 1898. (N. V, *Documenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (*N. 18*).

PRESIDENTE, ricorda che nella seduta di ieri venne rinviato all'esame dell'Ufficio centrale un articolo aggiuntivo proposto dai senatori Serena e Bonasi; ne dà lettura.

Prega l'Ufficio centrale di riferire in proposito.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. I proponenti dell'articolo non hanno creduto di presentarlo sotto forma di ordine del giorno ed hanno stimato opportuno di sottoporlo all'esame del Senato.

L'Ufficio centrale non ha obbiezioni da opporre al principio contenuto nell'articolo, ispirato da sentimenti di equità; ma prima di pronunciarsi su di esso desidera conoscere gli intendimenti del Governo.

Quanto al luogo più opportuno per collocare l'articolo in parola se ne rimette ai proponenti.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo aderisce al principio contenuto nell'articolo presentato dai senatori Bonasi e Serena, ed in massima l'accetta lasciando libero il Senato di pronunciarsi in proposito.

SERENA, ringrazia l'Ufficio centrale delle fatte dichiarazioni e dell'appoggio di massima dato all'articolo aggiuntivo dal rappresentante il Governo.

Spera che il Senato vorrà approvare la proposta che è diretta a non aggravare di nuovi pesi i contribuenti, dopo la nuova spesa portata a carico dei Comuni con l'art. 27 per il mantenimento e la cura degli alienati.

Propone poi che l'articolo aggiuntivo, lievemente da lui modificato, trovi la sua sede dopo il secondo alinea dell'art. 27.

CALENDA A. L'Ufficio centrale dichiara d'accettare tanto l'articolo aggiuntivo, quanto la proposta fatta dal senatore Serena di collocarlo cioè dopo il secondo alinea dell'art. 27.

PRESIDENTE. Legge il nuovo comma aggiunto all'articolo 27 e proposto dai senatori Serena e Bonasi; esso è così concepito:

« Il quarto della spesa che la provincia risparmia deve andare a scarico della sovrimposta provinciale, secondo le norme che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con apposito regolamento ».

Lo pone ai voti.

(Approvato).

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, propone che in sede di coordinamento l'aggiunta sia posta non come comma, ma come seguito al secondo alinea dell'art. 27.

CALENDA A. e SERENA accettano.

PRESIDENTE prega il relatore Taiani di riferire sul coordinamento del progetto di legge.

TAIANI, relatore, riferisce sul coordinamento, che è dal Senato approvato articolo per articolo.

PRESIDENTE legge l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro; esso è del tenore seguente:

« Il Senato, considerando i progressi fatti in questi ultimi anni dalla psichiatria per gli studi delle lesioni del sistema nervoso e del cervello in relazione con la chimica, nel fine di ricavare il maggiore profitto scientifico dai manicomi, fa invito al Governo di provvedere nel regolamento per la esecuzione di questa legge, alla conservazione e al progresso dei relativi gabinetti scientifici ».

Chiede se quest'ordine del giorno è appoggiato.

È appoggiato.

TODARO. Non ripeterà le ragioni dette ieri a svolgimento del suo ordine del giorno.

Osserva soltanto che esso è in relazione con le disposizioni contenute nell'articolo 4 del progetto e serve a completarle.

Dimostra dal lato scientifico ed umanitario la necessità che i materiali psichiatrici raccolti nell'ultimo ventennio nei manicomi siano conservati e posti a disposizione delle cliniche universitarie; questo l'intento precipuo del suo ordine del giorno che si augura che il Senato vorrà approvare.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiara che il Governo accetta l'ordine del giorno, come semplice invito a conservare i materiali psichiatrici, purchè tale conservazione non implichi una spesa a carico dello Stato.

TODARO. Replica brevemente notando che la conservazione non esclude i graduali miglioramenti portati dal progresso.

TAIANI, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro.

(Approvato).

Il progetto di legge sui manicomi sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

TAIANI, relatore, riferisce su alcune petizioni pervenute al Senato intorno al disegno di legge testè approvato; per tali petizioni l'Ufficio centrale propone il rinvio agli archivi, essendosene, nei limiti del possibile, tenuto conto nel progetto di legge.

La proposta è dal Senato approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 133).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, ne dà lettura.

L'articolo unico del progetto è rinviato, senza discussione, allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione all'articolo 74 della legge elettorale politica (Schede) » (N. 139).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PIERANTONI. Il progetto di legge d'iniziativa parlamentare è stato proposto per l'approvazione dall'Ufficio centrale, ed egli darà il suo voto favorevole al progetto; si limita soltanto a ricordare al presidente del Consiglio la necessità di addivenire ad una riforma completa del sistema elettorale, perchè in oggi il sistema delle schede è diventato una vera arma proibita in mano a coloro che fanno mercato del voto.

Dimostra come con la semplice osservanza esteriore dell'art. 65 della legge elettorale sia facile il mercimonio delle schede, e ricorda i vari mezzi fraudolenti messi in opera da coloro che fanno mercato dei voti per adulterare il risultato dell'elezione, ed il modo con cui si sogliono pagare gli elettori venali e corrotti.

Tutto ciò deve finire.

Un Governo onesto può essere onesto e ignorare certi fatti; ma ha obbligo di studiare un sistema atto ad abolire la scheda elettorale, come hanno già fatto il Belgio e la Grecia.

Sollecita il ministro dell'interno di affrettare gli studi di una riforma completa della legge elettorale, specie per la parte più difettosa che è quella della scheda.

Enumera i vari sistemi di votazione esistenti in Grecia, in Danimarca e nel Belgio; e si augura che si possa con poca spesa trovare in Italia un meccanismo qualunque che tolga al nostro paese tanta sozzura elettorale. (Bene).

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Conviene nei fatti lamentati dall'onor. Pierantoni; conviene pure che il metodo migliore per le votazioni elettorali sia quello di abbandonare il sistema della scheda.

Terrà conto delle osservazioni fatte dal senatore Pierantoni e spera di poter presto presentare al Parlamento un apposito disegno di legge già in istudio.

PIERANTONI ringrazia.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del Duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo ».

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il progetto di legge.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto senza discussione.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 141).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto senza discussione.

Approvazione del progetto di legge: « Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti ». (N. 138).

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo la discussione generale.

Senza discussione si approvano i 6 articoli del progetto, che è rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali ». (N. 137).

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i 6 articoli del progetto, e se ne rinvia la votazione allo scrutinio segreto.

Levasi (ore 17,20).

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 27 marzo 1898

Presiede il socio prof. ALFONSO COSSA, *Vice Presidente dell'Accademia*

Il segretario comunica le lettere di ringraziamento inviate dai professori Schwandener e Gemmellaro per la loro nomina a corrispondenti.

Vengono accolte per l'inserzione negli *Atti* le note seguenti:

1° « Sull'integrazione di una classe di equazioni dinamiche », del socio Volterra.

2° « Le speculazioni di Giovanni Benedetti sul moto dei gravi », nota del dott. Giovanni Vailati, presentata dal socio Volterra.

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi continuano ad occuparsi delle faccende dell'Estremo Oriente.

Il *Daily Telegraph* dice di sapere che sir C. Macdonald, ministro di Granbretagna a Pechino, aveva consigliato al governo chinese di rifiutare la cessione di Port-Arthur; ma che questo era un consiglio benevolo e non una protesta formale. Questo consiglio non è stato seguito, Li-Hung-Chang avendo dichiarato che il suo governo non si sentiva in grado di resistere alla Russia sulla questione di Port-Arthur come non ha potuto resistere alla Germania per quello di Kiao-Ciau.

Si conferma per telegrafo da Hong-Kong che otto legni da guerra inglesi, approvigionati in fretta e con munizioni per sei mesi, partiranno immediatamente. A Hong-Kong non rimane per ora che un solo legno da guerra. Questo fatto suggerisce al *Times* le seguenti riflessioni:

« La situazione generale pare ancora assai grave. In Africa, nulla indica che la Francia sia disposta a rinunziare alle sue pretese. Nell'Estremo Oriente, le esigenze della Francia e della Russia minacciano i nostri interessi. Vogliamo quindi sperare che l'attività della nostra flotta a Hong-Kong indichi la ripresa, nel golfo di Petchili, di un atteggiamento che l'Inghilterra non avrebbe dovuto mai abbandonare ».

Il *Morning Post* dice che il Governo della Regina non vuole la guerra ed aggiunge:

« La nostra politica ha subìto uno scacco, non perchè i diritti britannici sono stati violati in China, ma perchè il Gabinetto ha sempre esitato. L'avvenire ci procurerà l'occasione di riparare al male ».

E il *Daily News* sullo stesso argomento:

« Colla più ricca regione della China sotto la nostra protezione, colla maggior parte del commercio inglese nelle nostre mani, con importanti concessioni che facilitano lo sviluppo di questo commercio e una potente flotta che servirà, all'occorrenza, ad ottenere altre concessioni, è assurdo il dire che tutto è perduto e il suggerire che il solo mezzo di proteggere gli interessi inglesi in China sia quello di rischiare una guerra per sloggiare la Russia da Port-Arthur.

« Il concentramento della nostra flotta nel golfo di Petchili ha, anzi tutto, lo scopo di far comprendere alla China che le promesse fatte all'Inghilterra devono essere mantenute. »

***

Scrivono da Madrid al *Journal des Débats*:

« Ho da buona fonte che l'ambasciatore americano, sig. Woodford, nei colloqui che ebbe nei giorni scorsi col ministro di Stato e col ministro delle colonie, ha detto loro che il Presidente Mac-Kinley, considerando che l'applicazione del regime autonomo a Cuba non è riuscita, si vedrebbe obbligato, fra qualche giorno, a compiere la promessa contenuta nel Messaggio diretto alla Camera nel mese di dicembre scorso, cioè a dire, di proporre loro d'intervenire per porre un fine alla guerra. Esso avrebbe dichiarato nello stesso tempo che il gabinetto di Washington ha l'intenzione di rimettere il rapporto della Commissione navale americana sull'esplosione del *Maine* al Senato perchè questo prenda una risoluzione intorno alla condotta da seguirsi dagli Stati Uniti.

I termini della nota che servirà di risposta alle dichiarazioni del sig. Woodford sarebbero stati concretati nell'ultimo Consiglio dei ministri. Il governo spagnuolo respingerebbe le affermazioni riguardanti l'insuccesso del regime autonomo a Cuba. Esso noterebbe che la condotta e l'atteggiamento degli Stati Uniti, incoraggiando gli insorti, avrebbe opposto i più gravi ostacoli all'opera della pacificazione e che l'autonomia, non essendo ancora stabilita, poichè le Camere insulari non saranno elette che il 4 maggio, non si ha ragione di dire, in questo momento, che questo regime è insufficiente per ristabilire la pace. È intenzione del governo, non appena le Camere cubane saranno riunite, di esaminare con esse i mezzi di affrettare la pacificazione; ma esso non può impegnarsi di farle nel breve termine indicato dal sig. Mac-Kinley e protesta in forma cortese contro tutti i progetti d'intervento degli Stati Uniti negli affari di Cuba.

Per quel che riguarda la questione del *Maine*, il governo spagnuolo fa risaltare ciò che vi ha di anormale nei procedimenti seguiti dal gabinetto di Washington il quale ha rifiutato l'inchiesta, in contraddittorio, proposta della Spagna. Questa inchiesta non avendo avuto luogo, i due governi dovrebbero comunicarsi reciprocamente i rapporti dei loro delegati rispettivi prima di rimetterli alle Camere, ove una risoluzione inprudente potrebbe precipitare gli avvenimenti, e, in caso di disaccordo, sottoporre la questione ad un arbitrato. Il gabinetto di Madrid si mostra, fino da ora, disposto ed accettare l'arbitrato di una delle grandi nazioni navali d'Europa.

***

I giornali greci esprimono i sentimenti di viva riconoscenza della Grecia verso le tre Potenze protettrici per la estensione della loro garanzia al prestito intero.

L'*Asty*, di Atene, spera che la Camera renderà più solenne questa espressione incaricando il Governo di manifestare, in nome della nazione, questi sentimenti verso le tre Potenze.

L'*Asty* dice che l'Europa ha fatto più del suo dovere; spetta ora alla Grecia di mostrarsi degna dell'interessamento e della benevolenza dei suoi protettori e amici.

***

In risposta alle proteste dei mussulmani contro la candidatura del Principe Giorgio, i cristiani dell'isola di Candia fanno delle petizioni che raccolgono migliaia di firme a favore di questa candidatura. Queste petizioni saranno rimesse agli ammiragli per l'intermediario degli uffici di presidenza dell'assemblea nazionale.

***

Si telegrafa da Costantinopoli alla *Frankfurter Zeitung* che è pervenuta alla Porta la risposta della Russia alla sua ultima nota circolare risguardante la questione del governatore di Creta.

La Russia respinge la proposta candidatura di Karatheodori pascià, motivando tale decisione con l'accenno all'accordo fra le Potenze di non accettare nessun funzionario turco come governatore di Creta.

Si può fin da ora prevedere con sicurezza, aggiunge il telegramma della *Frankfurter*, che anche la risposta delle altre Potenze sarà negativa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La Presidenza della Camera dei Deputati, ha ricevuto la seguente risposta dal Regio Ambasciatore d'Italia a Londra, sulla salute del signor Gladstone:

« *A sua Eccellenza*
il Presidente della Camera dei Deputati.

« La famiglia Gladstone manda per mezzo di questa Ambasciata il seguente telegramma:

« Il signor Gladstone e famiglia sono profondamente grati pel gentile messaggio della Camera dei deputati italiani. Non vi è un notevole cambiamento nelle condizioni del signor Gladstone, benchè egli ultimamente sia stato più sollevato. Egli desidera dirvi che serba inalterato il suo interessamento per tutto ciò che riguarda la prosperità o la felicità d'Italia »

« Generale Ferrero,
« Regio ambasciatore ».

All'Ambasciata di Germania. — Il ricevimento dato ieri sera da S. E. il barone Saurma von Jaltch riuscì molto animato, non ostante l'assenza dell'elemento femmineo, non invitato, perchè S. E. l'ambasciatore non è ammogliato.

Le sale del palazzo Caffarelli erano pieno di diplomatici, di uomini politici, senatori, deputati, artisti, letterati ed ufficiali di ogni arma. Intervennero le LL. EE. il Presidente del Consiglio, on. marchese Di Rudinì, i ministri marchese Visconti-Venosta, generale Di San Marzano ed on. Branca, S. E. l'on. Bianchcri, S. E. l'on. Finali, S. E. il generale Ponzio-Vaglia, S. E. il conte Giannotti e tanti altri.

Il corpo diplomatico era quasi al completo.

Le presentazioni a S. E. l'ambasciatore erano fatte dal mastro delle cerimonie di S. M. il Re, conte di Santarosa.

Tanto S. E. l'ambasciatore, quanto tutto il personale dell'ambasciata facevano gli onori di casa con squisita cordialità.

Nel gran salone, ora rimodernato, fu servito agli invitati un suntuoso *buffet*.

Il ricevimento ebbe termine alla mezzanotte.

Al Collegio Romano. — La conferenza del chiaro prof. Antonio Fogazzaro, indetta per oggi, è stata rinviata a domani venerdì.

Il Banco di Napoli e S. E. il Ministro Luzzatti. — Il Consiglio Generale del Banco di Napoli, nell'inaugurare ieri i suoi lavori, inviò a S. E. l'on. Ministro Luigi Luzzatti, il seguente telegramma:

« Il Consiglio Generale del Banco di Napoli adempie, per mezzo mio, al dovere di mandare all'E. V. il suo saluto.

« Il nome di Luigi Luzzatti è sacro ormai alla gratitudine di quanti hanno ed avranno l'onore di tutelare gl'interessi dell'antichissimo Istituto Napoletano.

« Firmato: Il Presidente Campolattaro. »

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 31 marzo, a lire 105,88.

Pel valico del Sempione. — La Deputazione provinciale di Alessandria nella sua tornata del giorno 28 deliberò di proporre al Consiglio provinciale, che si adunerà il 4 del prossimo aprile, di concorrere con lire 40,000 al compimento della gran liosa opera.

Anche la Giunta municipale di quella città, proporrà al Consiglio il concorso di lire 15,000 allo stesso scopo.

Le feste inaugurali per l'Esposizione di Torino. — Alla Esposizione di Torino che, come è noto, si apre il primo maggio, interverranno i Sovrani.

La solenne seduta parlamentare, fissata per l'8 maggio, si terrà nell'aula del Palazzo Madama, inaugurandosi la lapide che ricorda la prima seduta del Parlamento Subalpino.

Vi saranno invitati esclusivamente i senatori e i deputati, non permettendo la capacità dell'aula di fare altri inviti.

I Presidenti del Senato e della Camera diranno parole commemorative e ad essi risponderà S. M. il Re.

Nello stesso giorno sarà inaugurata un'altra lapide posta nell'aula della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino al Palazzo Carignano.

Al primo maggio, dopo l'inaugurazione dell'Esposizione, il Sindaco di Bologna presenterà al Sindaco di Torino la bandiera d'onore, offerta alla città di Torino da tutte le città d'Italia e della quale si fece iniziatrice la città di Bologna.

Appalti all'estero. — Il Ministero della guerra rumeno ha indetto parecchi appalti per la costruzione di padiglioni da truppa, scuderie e rimesse per l'esercito, in diverse località del paese pel complessivo valore, secondo i progetti, di lire 3,147,000.

Tali appalti sono divisi, e le relative aste avranno luogo al Ministero della guerra in Bucarest fra il 25 aprile e l'11 maggio prossimi. Gli interessati possono prendere conoscenza dell'elenco dei lavori presso il Museo commerciale in Torino (via Ospedale, 28).

Marina mercantile — Ieri l'altro il piroscafo *Italia*, della C. A. A., partì da S. Vincenzo per Genova. Ieri i piroscafi *Duca di Galliera*, della Veloce, *Aller*, del N. L., e *Scandia*, della C. A. A., partirono il primo da Barcellona per Genova, il secondo da Genova per New-York ed il terzo da Montevideo per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 30. — Si assicura che il Presidente Mac Kinley manterrà la primitiva sua domanda, cioè la cessazione immediata delle ostilità a Cuba.

Se la Spagna vi si rifiutasse, il Presidente Mac Kinley sottoporrebbe immediatamente la questione al Congresso.

BERNA, 30. — Il Dipartimento federale dell'agricoltura ha autorizzato l'introduzione in Svizzera dall'Italia dei buoi e dei tori da macello.

L'autorizzazione è stata concessa soltanto in via provvisoria e sotto determinate condizioni pei Cantoni che ne faranno domanda.

VIENNA, 30. — La *Neue Freie Presse* ha da Budapest che la amministrazione della marina ha intenzione di chiedere alle Delegazioni un credito straordinario da 45 a 50 milioni di fiorini da ripartirsi in varii esercizi per l'aumento della marina di guerra.

Una decisione definitiva su tale credito sarà presa nella settimana prossima, in una serie di conferenze tra i Ministri comuni.

LIMA, 30. — Il Console generale di Russia a Lima, Elster, è morto. Egli era padre dell'addetto alla Legazione Peruviana in Roma.

PARIGI, 30. — *Camera dei Deputati.* — Si discutono le conclusioni della Commissione per l'affare del Panama.

Il deputato socialista Viviani accusa con violenza il Procuratore generale della Repubblica, Quesnay de Beaurepaire, di avere organizzato la prescrizione ed assicurato l'impunità ai colpevoli con una procedura previamente viziata e coll'aver trascurato di sequestrare documenti importanti. (Applausi all'Estrema Sinistra).

L'Estrema Sinistra domanda che il discorso di Viviani venga affisso in tutti i Comuni della Francia.

Questa proposta, messa ai voti, viene approvata con 311 voti contro 174.

Il Ministro della Giustizia, Milliard, constata che il Gabinetto non è in causa nella questione sollevata dal deputato Viviani, e riconosce che il Procuratore generale della Repubblica, Quesnay de Beaurepaire, commise un errore giuridico e non fece le perquisizioni necessarie.

Il Ministro soggiunge che se le conclusioni della Commissione per l'affare del Panama saranno approvate dalla Camera, la Corte di Cassazione prenderà in esame il caso di Quesnay de Beaurepaire.

La Camera approva quindi all'unanimità, con 515 voti, le conclusioni della Commissione, le quali deplorano che, per debolezza di alcuni magistrati, sia stata assicurata l'impunità ai principali colpevoli nell'affare del Panama.

BERLINO, 30. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che l'aiutante di campo dell'Imperatore, colonnello di Moltke, parte stasera per Pietroburgo per rimettere allo Czar due fucili da caccia, che l'Imperatore Guglielmo gli offrì in dono.

LA CANEA, 30. — Djevad Pascià, in seguito a domanda degli Ammiragli delle squadre, ha consentito di ritirare, il 2 aprile venturo, le truppe ottomane che si trovano nei dintorni di La Canea.

VIENNA, 30. — I giornali annunziano che l'Imperatore ha accettato le dimissioni del Governatore della Galizia, principe Sanguszko, e gli ha conferito il *Toson d'oro.*

VIENNA, 30. — Secondo i giornali, il deputato conte Pininski sarebbe designato al posto di Governatore della Galizia.

PARIGI, 30. *Camera dei Deputati.* — (*Continuazione*). — Si approvano pure tutte le altre conclusioni della Commissione per l'affare del Panama, le quali biasimano le mene della polizia,

che condussero ai negoziati con Arton a Venezia, biasimano pure l'intromissione di uomini politici negli affari finanziari e rifiutano il concorso di denaro prestato al Governo da privati o da Società.

LONDRA, 30. *Camera dei Comuni.* — Si approva, in prima lettura, il *bill* sulla garanzia del prestito greco.

VIENNA, 30. *Camera dei Deputati.* — Si discutono i progetti di legge per soccorsi alle popolazioni che furono danneggiate da catastrofi nelle intemperie.
vivament la discussione i deputati Schoonerer e Volf attaccano delle Or e la condotta degli altri partiti tedeschi nella questione Gli o dinanze sull'uso delle lingue.
cristia ratori dei partiti tedesco-nazionale, tedesco-liberale e noscerno-sociale replicano vivamente, dichiarando di non riconDurante la dittatura di Schoenerer.

Lo sloveno Laginja presenta un'interpellanza circa i pretesi abusi da parte dei pescatori Chioggiotti nelle acque del Quarnero.

Altra interpellanza viene presentata dallo sloveno Spincic sui procedimenti delle autorità dell'Istria, tendenti ad italianizzare sistematicamente quella regione.

ATENE, 30. — *Camera dei Rappresentanti.* — Il Ministro delle finanza, Streit, presenta il progetto per il prestito ellenico.
Zaimis propone di esprimere all'Inghilterra, alla Francia ed alla Russia la riconoscenza della Grecia.

Delyanni e altri appoggiano questa mozione, che viene approvata all'unanimità, fra applausi.

MADRID, 31. — Il Consiglio dei Ministri decise di domandare alla Cortes un credito di tre milioni di *pesetas* per soccorrere i Cubani privi di mezzi di sussistenza e concentrati in determinate località.

Sagasta riferì al Consiglio dei Ministri circa la sua conferenza con il Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti, Woodford.
Il Consiglio discusse lungamente in proposito e sottoporrà, oggi, alla Regina-Reggente, le sue deliberazioni.

WASHINGTON, 31. — La Commissione degli affari esteri del Senato, alla quale venne rinviata la relazione della Commissione d'inchiesta sulla catastrofe del *Maine*, ha ritenuto opportuno di attendere il risultato dei negoziati fra la Spagna e gli Stati Uniti prima di prendere una deliberazione.

MADRID, 31. — L'*Epoca* riferisce che Sagasta dichiarò credere che la speranza nella pace non sia menomamente svanita.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 30 marzo 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 751.09
Umidità relativa a mezzodì 76
Vento a mezzodì . . . . SSW moderato.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 14.°7. / Minimo 8.°5.
Pioggia in 24 ore: mm. 19.8.

30 marzo 1898:

In Europa pressione elevata al N della Russia, 764 Arcangelo; bassa al NW della Francia e sulla Baviera; 746 Brest; 747 Bamberga.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito fino a 5 mm. sull'Italia superiore, aumentato altrove fino a 4 mm. all'estremo S e Sicilia; temperatura poco variata; pioggie quasi ovunque abbondanti specialmente al N e centro con grandinate a Roma e Sassari.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso o coperto, qua e là piovoso; venti forti e mare agitato sulla costa Tirrenica.

Barometro: 748 Torino, Modena, Venezia; 750 Porto Maurizio, Firenze, Pesaro; 753 Sassari, Civitavecchia, Agnone; 754 Roma; 756 Napoli, Brindisi; 753 Sicilia.

Probabilità: venti freschi meridionali; cielo coperto o nuvoloso con pioggie; mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 30 marzo 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	12 0	6 0
Genova	coperto	legg. mosso	9 4	7 2
Massa Carrara	coperto	mosso	16 0	7 2
Cuneo	sereno	—	6 2	1 3
Torino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	6 1	3 7
Alessandria	$^{3}/_{4}$ coperto	—	7 1	4 8
Novara	nebbioso	—	7 0	4 5
Domodossola	coperto	—	5 1	—
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 1	4 7
Milano	coperto	—	8 5	5 4
Sondrio	nevica	—	8 1	2 0
Bergamo	piovoso	—	7 0	3 6
Brescia	piovoso	—	10 0	5 0
Cremona	coperto	—	10 0	5 9
Mantova	coperto	—	9 0	6 4
Verona	nebbioso	—	12 0	7 1
Belluno	piovoso	—	6 2	3 9
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 0	6 0
Treviso	coperto	—	11 0	9 8
Venezia	piovoso	calmo	11 6	8 8
Padova	coperto	—	11 2	7 8
Rovigo	coperto	—	11 8	7 0
Piacenza	coperto	—	9 5	5 6
Parma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 0	5 9
Reggio Emilia	coperto	—	12 4	6 7
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	6 1
Ferrara	coperto	—	12 2	7 6
Bologna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 9	6 2
Ravenna	coperto	—	15 1	5 8
Forlì	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 0	7 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	14 6	8 7
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	15 8	10 2
Urbino	coperto	—	12 8	5 1
Macerata	coperto	—	12 1	6 2
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 0	9 0
Perugia	coperto	—	13 0	4 4
Camerino	coperto	—	13 3	3 8
Lucca	piovoso	—	13 0	—
Pisa	coperto	—	14 9	4 6
Livorno	coperto	molto agitato	16 0	7 5
Firenze	piovoso	—	15 8	7 3
Arezzo	piovoso	—	15 2	6 0
Siena	piovoso	—	13 5	4 5
Grosseto	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 1	6 2
Roma	coperto	—	15 9	8 5
Teramo	coperto	—	15 9	8 7
Chieti	coperto	—	15 0	2 0
Aquila	coperto	—	9 1	2 5
Agnone	$^{1}/_{4}$ coperto	—	9 2	3 5
Foggia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 1	9 5
Bari	sereno	calmo	17 3	10 8
Lecce	coperto	—	18 1	11 0
Caserta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 0	8 6
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	13 7	9 4
Benevento	piovoso	—	15 4	8 9
Avellino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 2	7 8
Salerno	piovoso	—	12 7	4 3
Potenza	coperto	—	13 3	1 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	—	3 6
Reggio Calabria	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	17 3	13 3
Trapani	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	19 6	11 9
Palermo	sereno	calmo	22 4	7 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	20 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	15 0	10 0
Messina	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	18 2	13 5
Catania	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	16 6	12 8
Siracusa	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	18 6	12 2
Cagliari	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	19 0	8 5
Sassari	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 6	6 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.